



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo

Via Romagnosi, 9 – 38122 TRENTO
T +39 0461 495929 F +39 0461 499264
pec ass.acpst@pec.provincia.tn.it
@ ass.acpst@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Preg.mi Signori

Renato Villotti

Presidente
Confesercenti del Trentino

Giovanni Bort

Presidente
Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino

Marco Fontanari

Presidente
Associazione Ristoratori del Trentino

LORO SEDI

Trento, 10 marzo 2020

Prot. n. PAT-RFA044/2020- 161124

OGGETTO: Raccomandazioni sull'applicazione del Decreto PCM 8 marzo 2020 così come esteso all'Italia con Decreto PCM 10 marzo 2020 della ristorazione, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.

Al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 con decorrenza da oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto ha esteso a tutta la nostra nazione le disposizioni riportate nel DPCM dell'8.3.2020. Con riferimento a quelle che più direttamente riguardano il settore della ristorazione, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, sentito anche il Gruppo sanitario della Task Force istituita presso la Provincia autonoma di Trento, Vi riporto a seguire alcune precisazioni e opportune indicazioni. In particolare:

- con l'articolo 1 del citato DPCM pubblicato sulla G.U del 10 marzo 2010 ed in vigore con la stessa data è stata estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 sull'intero territorio nazionale, compresa quindi la Provincia Autonoma di Trento;
- per quanto riguarda i pubblici esercizi, l'articolo 1, lettera g) prevede che siano sospese (chiusura totale a qualsiasi ora) tutte le attività, tra le altre, di "pub, sale giochi e scommesse, discoteche", mentre alla lettera n) si consente lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- relativamente alle altre attività commerciali, tra cui si ritiene rientrino la vendita per asporto (da parte dei ristoratori o da parte degli artigiani che producono cibi per asporto quali pizze al taglio, rosticceria ecc.) e la consegna a domicilio, si fa presente che la stessa è consentita

oltre la fascia oraria 6.00 – 18.00 purché il gestore garantisca un accesso ed una gestione anche in prossimità dell'esercizio con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro nei contatti sociali. A questo riguardo si ritiene opportuno che il gestore adotti idonee misure per informare i visitatori delle generali misure di sicurezza riguardanti la distanza interpersonale. Si fa presente che se non si adottano tali regole, in caso di violazione delle stesse, vi è la sanzione e le strutture dovranno essere chiuse;

- per quanto riguarda le attività commerciali, la lettera o) stabilisce che le stesse possono svolgere la loro attività (fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera r)) senza vincolo di orario ed in ogni caso con obbligo da parte del gestore di garantire un accesso con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone;
- per quanto riguarda gli esercizi commerciali del settore non alimentare di medie dimensioni (con superficie di vendita da mq 150 e fino a mq 1.500 nei comuni di Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva d/G e Arco e da mq 150 e fino a mq 800 in tutti gli altri comuni) e di grandi dimensioni (con superficie di vendita superiore a quella delle medie) nonché gli esercizi commerciali del settore non alimentare (di qualsiasi dimensione, compresi quindi anche gli esercizi di vicinato) presenti nei centri commerciali e nei mercati devono osservare la chiusura nelle giornate festive e prefestive (sabato e domenica).
Possono quindi restare aperti SEMPRE i negozi di vicinato (superficie di vendita fino a 150 mq.) purché non si trovino all'interno di un centro commerciale;
- gli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione che vendono generi alimentari, le farmacie e parafarmacie possono rimanere aperti SEMPRE tutti i giorni della settimana (compresi festivi e prefestivi) con l'obbligo del gestore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- per quanto riguarda gli artigiani che producono generi alimentari (pane, pizze, pasticceria, gelateria), gli stessi hanno facoltà di vendere nei locali di produzione o ad essi adiacenti e di consentire il consumo immediato dei prodotti ottenuti dall'attività artigianale. Tali attività possono essere svolte anche oltre la fascia 6.00 – 18.00 purché il gestore garantisca un accesso ed una gestione anche in prossimità dell'esercizio con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro nei contatti sociali. A questo riguardo si ritiene opportuno che il gestore adotti idonee misure per informare i visitatori delle generali misure di sicurezza riguardanti la distanza interpersonale. Si fa presente che se non si adottano tali regole, in caso di violazione delle stesse, vi è la sanzione della sospensione dell'attività. Pertanto se le condizioni strutturali non consentono il rispetto della distanza le strutture dovranno essere chiuse.

Confido che queste indicazioni possano essere utili per attenuare il senso di incertezza e di forte disagio e preoccupazione che il momento che stiamo vivendo sta trasferendo su tutto il sistema sociale ed economico, sperando che quanto prima si possa trarre un orizzonte migliore.

Cordialmente,



- Roberto Failoni -

All.ti:
- Decreto PCM 8 marzo 2020
- Decreto PCM 10 marzo 2020